



NORME DI ATTUAZIONE, DI COORDINAMENTO E TRANSITORIE DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE

Art. 161

Deposito degli atti per il giudizio abbreviato

1. Nel decreto di citazione emesso dal pubblico ministero per il giudizio abbreviato a norma dell'articolo 560 commi 2 e 3 del codice, in luogo di quanto previsto dall'articolo 555 comma 1 lettera g) del codice, e' contenuto l'avviso che il fascicolo relativo alle indagini preliminari e' depositato nella cancelleria del giudice per le indagini preliminari, con facolta' per le parti e i loro difensori di prenderne visione e di estrarne copia.

Versione in vigore dal 5 agosto 1989 secondo Normattiva, non più in vigore dal 2 gennaio 2000 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale
Estremi	Decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 5 agosto 1989

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/norme-di-attuazione-di-coordinamento-e-transitorie-del-codice-di/art-161-deposito-degli-atti-per-il-giudizio-abbreviato/versione/0>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it